



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

È bene ricordare che la realtà del mondo dei migranti oggi si configura in maniera più complessa rispetto al passato, sia numericamente sia per varietà di provenienza e di culture.

In questi nuovi scenari, la scuola diventa un luogo centrale per la costruzione e la condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla cittadinanza attiva.

L'educazione interculturale diventa quindi lo sfondo da cui partire per progettare e attuare i percorsi formativi rivolti agli alunni stranieri, nella consapevolezza che la stessa rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia quella di una convivenza tra comunità etniche chiuse. Diversamente è orientata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità ed appartenenze.

Da tali premesse prende avvio la stesura del presente Protocollo, redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia di integrazione scolastica e di accoglienza degli immigrati, delle *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"* emanate dal MIUR il 19 febbraio 2014, della nota MIUR *"Diversi da chi?"* del 9.9.2015, nonché dei principi ispiratori del Piano dell'Offerta Formativa di codesto Istituto.

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.13 del 20.11.2015, contiene indicazioni operative da osservare al momento dell'iscrizione e inserimento di alunni stranieri; definisce i compiti del personale, della scuola e di tutti i soggetti coinvolti nell'accoglienza e nell'integrazione degli stessi e delinea:

- prassi di carattere **amministrativo e burocratico**;
- prassi di carattere **comunicativo e relazionale**;
- prassi di carattere **educativo e didattico**.



PRASSI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E BUROCRATICO

L'Assistente amministrativo incaricato della gestione degli alunni, nel caso di richiesta di iscrizione di alunni stranieri, procede secondo la modalità di seguito descritta:

1. assiste la famiglia nella procedura di iscrizione on-line;
2. ad anno scolastico iniziato, fornisce il Modulo per l'iscrizione e aiuta nella compilazione dello stesso;
3. richiede e raccoglie copia dei seguenti documenti:
 - a) **passaporto o documento di identità**: in sostituzione, documento del genitore in cui risulta iscritto il figlio (fotocopiare pagina genitore e pagina figlio) oppure autocertificazione.
L'autocertificazione, che si estende anche ai cittadini stranieri, vale per autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza);
 - b) **permesso di soggiorno dei genitori** (se l'alunno ha meno di 14 anni) o dell'alunno stesso. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, fa fede la ricevuta della Questura attestante la richiesta. In mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. Si ricorda che non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare le condizioni di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge.
 - c) **documenti sanitari**, la scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione delle relative certificazioni. Se il minore ne è privo, si invita la famiglia a rivolgersi all'ASL per gli opportuni interventi. Se la famiglia dichiara di non voler provvedere, la scuola lo comunica all'ASL di competenza.
In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza.
 - d) **documenti scolastici**, ritira la certificazione scolastica precedente (ad esempio pagelle attestati, dichiarazioni o altro). In mancanza di certificazioni richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. In questo caso il Dirigente Scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati.
4. informa dell'avvenuta iscrizione il **Dirigente Scolastico**, che provvede ad inserire l'alunno nella classe corrispondente all'età anagrafica o, in casi eccezionali, su delibera del Collegio



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"

Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)

Docenti, ne stabilisce l'inserimento in una classe diversa, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle modalità previste dal presente protocollo, avvalendosi in questa fase della collaborazione della Commissione Intercultura;

5. provvede ad aggiornare il monitoraggio alunni stranieri secondo la tempistica prevista dall'USR.

Infine, si ricorda che:

- a) è straniero colui che non ha cittadinanza italiana:
- un bambino figlio di due stranieri che non hanno cittadinanza italiana è straniero anche se nato in Italia;
 - un bambino che ha anche un solo genitore italiano non è straniero.
- b) i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, che sono soggetti all'obbligo scolastico e che nel caso di documentazione irregolare o incompleta essi sono iscritti con riserva. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.



PRASSI DI CARATTERE COMUNICATIVO E RELAZIONALE

La Commissione Intercultura:

1. fissa un primo colloquio con la famiglia e con l'alunno, se necessario con l'intervento di un mediatore linguistico-culturale;
2. illustra gli aspetti didattici e organizzativi della scuola, ricorrendo, se necessario, all'aiuto di mediatori linguistici e della modulistica redatta in più lingue;
3. raccoglie informazioni sull'alunno, il percorso scolastico e la situazione familiare e compila le apposite schede di rilevazione;
4. somministra all'alunno un test di accertamento della competenza linguistica in italiano L2;
5. consegna al DS il materiale fin qui raccolto e fornisce un parere motivato riguardo alla classe di inserimento;

Il Dirigente Scolastico:

1. sulla base dei documenti raccolti e del parere formulato dalla Commissione intercultura individua la classe e la sezione in cui inserire l'alunno;
2. condivide con il Coordinatore della classe prescelta le informazioni raccolte e stabilisce, a seconda del caso, un periodo di osservazione mediamente di dieci giorni;
3. al termine del periodo di osservazione il DS, sentito il parere del Consiglio di Classe / Team docenti, conferma o meno l'inserimento nella classe (in casi eccezionali, su delibera del Collegio Docenti dispone l'inserimento in una classe diversa rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica)

Il Coordinatore di classe:

1. condivide con i docenti del Consiglio di Classe / Team docenti il periodo di inserimento/osservazione (*in media 10 giorni*), durante il quale saranno somministrati i tests d'Istituto volti all'accertamento delle competenze possedute dall'allievo nelle varie discipline;
2. al termine del periodo di inserimento/osservazione fornisce al DS le indicazioni in merito al mantenimento o meno dell'alunno all'interno della classe.



Il Consiglio di Classe / Team docenti

1. concluso il periodo di inserimento/osservazione predispone il **Piano Personalizzato Transitorio (PPT)**, *dopo attenta lettura dei dati raccolti e della normativa relativa alle attività di accoglienza degli alunni stranieri.*

PRASSI DI CARATTERE EDUCATIVO E DIDATTICO

I minori stranieri sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo casi eccezionali in cui il Collegio Docenti potrà deliberare diversamente tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti elementi:

1. ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno;
2. accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
3. corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
4. titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;
5. specifica richiesta da parte della famiglia;

In questo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.

Per quanto riguarda la scelta della sezione in cui inserire l'alunno si raccomanda, nel caso di alunni stranieri:

1. la scelta di una classe poco numerosa;
2. l'inserimento in una classe con un altro studente che parla la stessa lingua d'origine, meglio se già in grado di parlare l'italiano. *(La ripartizione degli alunni stranieri nelle classi di norma sarà effettuata evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri).*

Tale decisione dovrà comunque tenere in considerazione la scelta dei genitori in merito alla sezione con un monte orario annuale specifico (30 – 36 ore settimanali);

Per quanto riguarda la definizione di un percorso scolastico e di interventi di facilitazione, i docenti del C.d.C. e di Interclasse compiono una programmazione educativa e individuano percorsi personalizzati nelle diverse discipline; se necessario richiedono l'intervento di un mediatore linguistico-culturale nel primo mese di frequenza. *(per quanto non esplicitamente riportato nel presente protocollo si rinvia alla Linee guida del 19 febbraio del 2014)*

All'inserimento in classe dell'alunno straniero i docenti di classe predispongono attività di accoglienza che facilitino l'inserimento degli alunni nel gruppo dei coetanei.

La progettualità di Istituto dovrà comunque prevedere iniziative di educazione interculturale e percorsi di conoscenza di altre culture, se possibile anche mediante convenzioni e accordi anche con esperti esterni, con enti locali, con organismi preposti alla formazione e agenzie formative qualificate, con comunità straniere rappresentate sul territorio.



VALUTAZIONE

Qui di seguito si riportano stralci delle linee guida del MIUR del 19 febbraio 2014.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45, nonché DPR 122/2009, Regolamento sulla valutazione scolastica).

Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento suddetto.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italo-foni, pone la necessità di tener conto del loro percorso di apprendimento.

Come previsto dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui **Bisogni Educativi Epeciali**, la scuola deve garantire interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua, ricorrendo solo in via eccezionale alla formalizzazione di un vero piano educativo personalizzato.

Per tutta la durata di tali percorsi personalizzati, la valutazione è relativa agli obiettivi stabiliti per l'alunno.

Nella compilazione del documento di valutazione del I° quadrimestre è possibile inserire, per le discipline per le quali mancano elementi di giudizio, diciture simili a questa: *"la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*.

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli alunni stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

Le prove d'esame vengono svolte tenendo conto del percorso personale dell'alunno, degli apprendimenti conseguiti e della complessiva maturazione raggiunta.

ALLEGATI

Sono da considerarsi parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

All. 1 Modello Piano Personalizzato Transitorio (PPT);

All. 2 PPT Valutazione globale primo_secondo_quadrimestre

All. 3 Modello di rilevazione Bes /Piano Didattico Personalizzato.